

## VERBALE DI ACCORDO A LATERE AL VERBALE DI MOBILITA' DEL 2014

Addì 7 luglio 2014 si sono incontrati:

- la Società Supermatic S.p.A. in persona di Giovanni Nebiolo e Mirko Berti assistiti da Enrica Masi di Confindustria Firenze;
- le OO.SS. in persona di Alessio Di Labio FILCAMS – CGIL Segreteria Nazionale, Daniela Rondinelli FISASCAT- CISL Segreteria Nazionale, UILTUCS – UIL Nazionale con delega alla FILCAMS – CGIL Nazionale nella persona del signor Alessio Di Labio;
- le rappresentanze sindacali territoriali di Pisa in persona del signor Matteo Taccola FILCAMS – CGIL Pisa e le RSA della filiale di Cascina Luca Ghezzi e Leonardo Gneri;

### PREMESSO CHE:

La Società ha comunicato con lettera 24 aprile 2014, ex artt. 4 e 24 legge 223/1991 ed art. 1 D.Lgs. 151/1997, l'avvio della procedura per la collocazione in mobilità di n. 30 lavoratori per riduzione del personale a causa del negativo andamento aziendale con conseguente riduzione dei ricavi. La riduzione dei volumi dei consumi ha, infatti, comportato per l'Azienda difficoltà di carattere economico che hanno comportato una perdita di bilancio per l'anno 2013 pari a 842.000 Euro.

Le Parti dopo vari incontri, in data odierna hanno siglato presso Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali verbale di espletata procedura che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

### Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

Nell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità viene concordato di attenersi al criterio della non opposizione al licenziamento. Le parti nel confermare il criterio suddetto convengono che il possesso dei requisiti di accesso alla pensione rappresenti un'opportunità per il lavoratori prossimi alla pensione.

Le parti inoltre, al fine di limitare l'impatto sociale della suddetta procedura, convengono sulle seguenti azioni come di seguito indicate ed espressamente richiamate nel verbale di espletata procedura:

### A) INCENTIVO ALL'ESODO E TRANSAZIONE:

La Società Supermatic S.p.A si impegna a riconoscere ai lavoratori posti in mobilità - che sottoscriveranno ai sensi dell'art.411 del c.p.c., un verbale individuale di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro e dunque di rinuncia all'impugnativa del licenziamento, un importo netto a titolo di incentivo all'esodo di cui alla Legge 291/98, e di transazione in punto di risoluzione del rapporto di lavoro ex art.4 lettera b. Decreto Legislativo n. 314/97 come da tabella allegata.

INCENTIVO ALL'ESODO E TRANSAZIONE	MESI DI MOBILITA' 12	MESI DI MOBILITA' 24	MESI DI MOBILITA' 36
Livello	EURO	EURO	EURO
I	15500	16000	18000
II	13500	14500	16000

III	11500	12500	14000
IV	9500	10500	12000
V	8500	9500	11000
VI	7000	8000	9000

I suddetti importi verranno corrisposti in tre tranches mensili di pari importo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al lavoratore con decorrenza dal mese immediatamente successivo a quello di erogazione del TFR.

Gli importi come sopra definiti saranno riproporzionati in caso di prestazione lavorativa Part Time con la sola esclusione dei lavoratori che trasformeranno il proprio orario di lavoro in part time a seguito della presente procedura.

### **B) SUPPORTO AL RICOLLOCAMENTO**

La Società si impegna inoltre a mettere a disposizione dei lavoratori che ne facciano richiesta specifico servizio di outplacement con la Società INTOO Srl. per una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale individuale di accordo in sede protetta. In tale ipotesi l'importo dell'incentivo verrà ridotto del valore del servizio offerto (al netto dell'IVA) come indicato dal preventivo presentato all'azienda dalla INTOO Srl.

In caso di mancata ricollocazione entro i 12 mesi convenuti la suddetta somma verrà accreditata al lavoratore entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

### **C) TRASFERIMENTI**

A seguito delle esigenze tecniche/organizzative che hanno portato alla decisione aziendale di procedere alla chiusura dei reparti del Centralino e delle Officine, nei vari territori interessati dalla presente procedura, l'azienda formalizzerà, tramite apposita comunicazione di trasferimento presso il Call Center Centralizzato di Firenze nonché presso l'Officina Centralizzata di Cascina (Pisa). I suddetti trasferimenti saranno operativi entro e non oltre il 10/09/2014.

Resta inteso che sino alla scadenza dei termini come prorogati ai sensi dell'art. 8, comma 4, Dl 148/93, convertito in L. 236/93, i lavoratori interessati dal trasferimento potranno optare successivamente per la non opposizione alla messa in mobilità con uscita incentivata secondo quanto già convenuto al punto a) . L'azienda si impegna a riconoscere il diritto di precedenza nel caso in cui si ravvisasse la necessità di personale a tempo indeterminato presso la sede di provenienza per le stesse mansioni o mansioni equivalenti, tenuto conto della professionalità del lavoratore e delle esigenze aziendali.

### **D) TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI DA FULL - TIME A PART - TIME**

Le Parti, tenuto conto della pesante contrazione dei carichi di lavoro e al fine di salvaguardare almeno parzialmente i livelli occupazionali, convengono di trasformare alcuni contratti da full-time a part-time, con riduzione non inferiore al 50%, con decorrenza dal 01/09/2014.

In tale ipotesi, i lavoratori dovranno formalizzare l'accettazione della suddetta trasformazione mediante apposito verbale individuale di conciliazione in sede protetta da sottoscrivere entro il giorno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

Resta inteso che sino alla scadenza dei termini come prorogati ai sensi dell'art. 8, comma 4, Dl 148/93, convertito in L. 236/93, i lavoratori potranno optare per la non opposizione alla messa in mobilità con uscita incentivata secondo quanto già convenuto al punto a).

### **E) NOVAZIONE DEL CONTRATTO: RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE AD ALTRE MANSIONI**

Tenuto conto delle caratteristiche professionali dei dipendenti la Società, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, offrirà ai lavoratori interessati dalla presente procedura ricollocazioni lavorative attraverso la modifica delle attuali mansioni ritenute ad oggi in esubero.

In tale ipotesi, i lavoratori dovranno formalizzare l'accettazione della suddetta novazione mediante apposito verbale individuale di conciliazione in sede protetta da sottoscrivere entro il 01/09/2014 alla sottoscrizione del presente accordo.

Resta inteso che sino alla scadenza dei termini come prorogati ai sensi dell'art. 8, comma 4, Dl 148/93, convertito in L. 236/93, la sottoscrizione del verbale individuale di conciliazione di cui al capoverso che precede non impedirà ai lavoratori di optare per la non opposizione alla messa in mobilità con uscita incentivata secondo quanto già convenuto al punto a) .

Gli interventi, diretti alla salvaguardia dei livelli occupazionali, di cui ai punti c) e d) saranno alternativi l'uno all'altro salvo ipotesi eccezionali in cui potranno cumularsi a fronte delle mutate esigenze aziendali.

### **MONITORAGGIO**

L'Azienda, le OO.SS territoriali e le RSA, entro la seconda metà del mese di novembre 2014, procederanno ad una verifica sullo stato di avanzamento derivante dall'applicazione di quanto convenuto ai punti che precedono. La società si rende inoltre disponibile ad incontrare le OO.SS territoriali e le RSA per informarle sull'andamento aziendale nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Ccnl .

### **RISERVATEZZA**

Il contenuto del presente accordo deve intendersi riservato e pertanto non potrà essere comunicato e/o diffuso a Terzi salvo nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. SUPERMATIC SPA

p. CONFINDUSTRIA FIRENZE

p. FILCAMS-CGIL NAZIONALE

p. FISASCAT - CISL NAZIONALE

p. UILTUCS - UIL NAZIONALE

p. FILCAMS-CGIL PISA

p. la RSA FILCAMS-CGIL PISA